

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

**Ministero dell'economia e delle finanze**

**Agenzia delle dogane e dei monopoli**

**Banca d'Italia**

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA DISCIPLINA DEGLI ASPETTI OPERATIVI E TECNICI**  
**DI GESTIONE TELEMATICA DELLE CONTABILITÀ SPECIALI**

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga dell'affidamento del servizio di tesoreria provinciale dello Stato;

VISTA la convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per la regolamentazione dei rapporti nascenti dall'affidamento del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, stipulata il 17 gennaio 1992;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del SIPA stipulato il 9 gennaio 2001 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia, la Corte dei conti e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

VISTI gli articoli 97 e 106 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, che prevedono la stipula di un apposito protocollo di intesa per la definizione delle caratteristiche degli ordinativi informatici emessi su contabilità speciali e degli aspetti operativi e tecnici della procedura;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2003, recante "Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelievo fondi dai conti correnti di tesoreria centrale";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2009, che detta disposizioni per la dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2008 che, all'art. 1, comma 119, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, consente il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale autorizzando l'Agenzia delle dogane all'apertura di apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, che attua i regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2010, che ha definito le modalità di pagamento e di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale;

**tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel seguito denominato "Ragioneria", la Banca d'Italia, nel seguito denominata "Banca", e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel seguito denominata "l'Agenzia", si conviene e si stipula quanto segue**

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

Il presente Protocollo d'intesa e le regole di colloquio che ne costituiscono parte integrante, disciplinano gli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti e ai versamenti a valere sulle contabilità speciali gestite con modalità telematiche dall'Agenzia. In particolare:

- le contabilità speciali istituite per il pagamento e il deposito dei diritti doganali da parte degli operatori economici;
- la contabilità speciale istituita per il funzionamento dell'Organismo pagatore dell'Unione Europea per le restituzioni all'esportazione di prodotti agroalimentari (SAISA).

Eventuali modifiche al presente Protocollo o alle regole di colloquio, così come l'estensione dello stesso Protocollo a eventuali, ulteriori contabilità speciali gestite dall'Agenzia, sono effettuate mediante scambio di lettere tra la Ragioneria, la Banca e l'Agenzia.

## **Articolo 2**

### **Scambio di dati**

Lo scambio di dati contabili e informativi tra l'Agenzia e la Banca avviene secondo le modalità e le tempistiche descritte nelle regole di colloquio.

## **Articolo 3**

### **Ordinativi di pagamento telematici**

I pagamenti sono disposti mediante ordinativi telematici trasmessi secondo le modalità descritte nelle regole di colloquio.

Effettuate le verifiche di cui al successivo articolo 5, la Banca, sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico, finalizza i pagamenti:

- mediante bonifici da accreditare nei conti correnti bancari o postali (ovvero nei libretti postali di risparmio intestati ai beneficiari);
- mediante bonifici domiciliati per il pagamento in contanti presso le banche o gli uffici postali;
- in contanti, su presentazione del creditore allo sportello;
- mediante commutazione in vaglia cambiario;
- mediante versamento su conti di tesoreria o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;
- mediante regolarizzazione di sospesi di tesoreria.

## **Articolo 4**

### **Termini per l'inoltro degli ordinativi di contabilità speciale alla Banca**

I flussi contenenti gli ordinativi di contabilità speciale sono inviati alla Banca, per il tramite del collegamento SPC/RNI.

Gli ordinativi di contabilità speciale ricevuti entro i termini definiti nelle regole di colloquio, sono estinti:

- nella stessa giornata, se da commutare in quietanza, da versare su conti di Tesoreria o da utilizzare per la regolarizzazione di sospesi di tesoreria;
- il giorno lavorativo successivo, se da pagare in contanti, mediante vaglia cambiario o mediante bonifico;
- nella data di esigibilità indicata nel flusso se successiva a quella di cui ai punti precedenti.

Gli ordinativi di contabilità speciale pervenuti oltre il predetto termine sono trattati il giorno lavorativo successivo.

Per il rispetto dei termini di cui sopra, si tiene anche conto, nel caso di pagamenti da finalizzare nel circuito bancario o postale, dei giorni non lavorativi per il sistema TARGET.

#### **Articolo 5**

##### **Controlli della Banca**

Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti, la Banca effettua controlli di natura informatica sull'esistenza e sulla congruità dei dati degli ordinativi di contabilità speciale ad essa trasmessi in via telematica, in modo da garantire l'autenticità e l'integrità dei flussi. Le specifiche per l'effettuazione dei controlli da parte della Banca, le modalità e l'estensione dei controlli medesimi sono descritte nelle regole di colloquio.

La Banca non è tenuta ad altri controlli di tipo amministrativo.

#### **Articolo 6**

##### **Annullamento e rettifiche degli ordinativi di contabilità speciale**

Non sono ammesse modifiche o rettifiche dei dati degli ordinativi. Qualora fosse necessario procedere a modifiche dei dati, l'Agenzia dispone l'annullamento degli ordinativi medesimi, che viene eseguito dalla Banca se gli stessi non sono stati ancora trasferiti alle procedure incaricate del pagamento, con le modalità previste nelle regole di colloquio.

#### **Articolo 7**

##### **Importi in attesa di pagamento**

In aggiunta a quanto previsto per i pagamenti in contanti dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 19 febbraio 2009, sul conto di cui all'art. 4 del D.M. 6 giugno 2003 viene versato anche l'importo dei bonifici che per motivi tecnici non sia possibile regolare nella stessa data di estinzione degli ordinativi di contabilità speciale. Tale importo viene prelevato all'atto del regolamento dei relativi bonifici.

#### **Articolo 8**

##### **Pagamenti non finalizzati**

Gli importi restituiti a fronte di bonifici, vaglia cambiari non andati a buon fine e quelli non pagati entro il termine di esigibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del D.M. 19 febbraio 2009 sono riaccreditati sulla contabilità speciale di provenienza.

#### **Articolo 9**

##### **Ordinativi informatici colpiti da atti impeditivi notificati alle Tesorerie**

La tesoreria destinataria della notifica di un atto impeditivo ha facoltà di inserire in un archivio informatico gli elementi dell'atto relativi all'individuazione del debitore esecutato e alla somma aggredita dal creditore, al fine di individuare, bloccare e restituire per via telematica gli ordinativi o le quote a favore del debitore stesso. Contestualmente alla restituzione del titolo colpito da

impedimento, la Tesoreria destinataria dell'atto impeditivo lo trasmette in copia all'Agenzia che effettuerà ogni ulteriore verifica.

#### **Articolo 10**

#### **Rendicontazione**

La rendicontazione ai titolari delle contabilità speciali dei titoli estinti e dei versamenti eseguiti sulle contabilità medesime è effettuata dalla Banca in via telematica, tramite il canale SPC/RNI. La rendicontazione avviene secondo le modalità e le tempistiche definite nelle regole di colloquio.

Roma,

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Il Ragioniere generale dello Stato

Banca d'Italia  
Il Direttore generale

Agenzia delle dogane e dei monopoli  
Il Direttore

